

**N. 02593/2014 REG.PROV.CAU.
N. 04419/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4419 del 2014, proposto da:

Consorzio artigiani edili e affini “*San Severo I*”, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’avv. Marzia Domenica Florio e dall’avv. Giuseppe Irmici, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. Roberta Perna, via Cicerone, 44;

contro

Comune di Apricena (Fg), in persona del Sindaco *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Giacinto Lombardi, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. Maria Stella Lopinto, via Orazio, 10;

nei confronti di

Lfm Impianti S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Saverio

Dodaro, con domicilio eletto in Roma presso la Alfredo Placidi & C. S.n.c., via Cosseria, 2; R.T.I. Impresa Edile Guerrieri Nazario - Idrotermosud di Valerio Buoncristiano, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Di Maso, con domicilio eletto in Roma presso la Segreteria della Sezione, piazza Capo di Ferro, 13;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per la Puglia, Bari, Sez. I, n. 238 dd. 30 aprile 2014, resa tra le parti e concernente l'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento a norma di edificio scolastico – MCP.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Apricena, della Lfm Impianti S.r.l. e della R.T.I. Impresa Edile Guerrieri Nazario - Idrotermosud di Valerio Buoncristiano;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l'appellante Consorzio artigiani edili e affini "San Severo I" l'avv. Irmici, per il Comune di Apricena l'avv. Lombardi, per la Lfm Impianti S.r.l. l'avv. Dodaro e per la R.T.I. Impresa Edile Guerrieri Nazario - Idrotermosud l'avv. Di Maso;

Ritenuto che, nella presente fase di sommaria delibazione della fattispecie, l'appello cautelare in epigrafe non può trovare accoglimento, posto che – come puntualmente evidenziato dal giudice di primo grado – nel computo metrico estimativo delle migliori offerte non risulta l'indicazione di alcune voci di lavorazioni (segnatamente: nn. 2, 5, 7 e 8), le quali dovevano essere quantificate in quanto considerate nel computo metrico non estimativo delle migliori offerte e che, pertanto, sussistendo una discrasia tra offerta economica e offerta tecnica, si imponeva l'esclusione della concorrente dalla gara; né va sottaciuto che, comunque, l'appellante riferisce il proprio interesse all'aggiudicazione dei lavori in questione ma si limita a contestare la propria esclusione dalla gara senza efficacemente contestare l'aggiudicazione della stessa alla contro interessata Lfm Impianti S.r.l.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 4419 del 2014).

Condanna l'appellante Consorzio artigiani edili e affini "*San Severo I*" al pagamento delle spese e degli onorari della presente fase cautelare del giudizio, complessivamente liquidati nella misura di € 1.500,00.- (millecinquecento/00) oltre ad I.V.A. e C.P.A. a favore sia del Comune di Apricena, sia della Lfm Impianti S.r.l., nel mente compensa integralmente le ragioni di lite tra l'appellante medesima e la la R.T.I. Impresa Edile Guerrieri Nazario – Idrotermosud.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014

con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)